

La responsabilità della manutenzione del marciapiede è del Comune?

Alfonsina Capone

I marciapiedi devono essere opportunamente progettati per garantire sicurezza e funzionalità per i pedoni. La recente sentenza del Tar Sicilia n. 2216/2024 ha chiarito le responsabilità relative alla manutenzione dei marciapiedi stabilendo che la responsabilità per la manutenzione ricade sul Comune, sottolineando che il marciapiede è di proprietà pubblica e non privata.

Marciapiedi: sicurezza e funzionalità per i pedoni

I marciapiedi sono spazi destinati al passaggio dei pedoni lungo le strade e sono separati dalla carreggiata dove circolano i veicoli infatti hanno lo scopo di garantire la sicurezza delle persone che camminano, separandole dal traffico automobilistico.

In genere sono costruiti in materiali come:

- cemento;
- pietra;
- asfalto.

La dimensione dei marciapiedi non è arbitraria infatti essi sono progettati per essere abbastanza larghi da permettere il passaggio delle persone, inclusi coloro che usano disabilità motorie infatti ecco perché dovrebbero essere dotati di rampe per le persone in sedia a rotelle e talvolta di pavimentazioni speciali per persone non vedenti.

I marciapiedi possono essere anche arricchiti da elementi come panchine, fioriere, lampioni e cartelli stradali e nelle città più moderne, si cerca di integrarli con l'ambiente circostante, creando spazi che siano non solo funzionali, ma anche estetici.

Inoltre, i marciapiedi sono dotati di grate ovvero coperture metalliche che si trovano sulla loro superficie con lo scopo di proteggere accessi o aperture sottostanti, come ad esempio tombini, pozzetti o condotte sotterranee. Le grate sono progettate per garantire che l'area sia sicura per i pedoni, evitando che possano cadere in questi spazi sottostanti consentendo inoltre l'accesso per la manutenzione delle infrastrutture sotterranee.

A chiarire di chi sia la responsabilità di manutenzione delle grate dei marciapiedi è la sentenza del Tar Sicilia n. 2216/2024.

Sprofondamento della griglia: i chiarimenti del Tar

Il Tar per la Sicilia ha recentemente emesso una sentenza in merito al ricorso presentato da un gruppo di ricorrenti contro un'ordinanza sindacale del Comune.

I ricorrenti hanno contestato tale ordinanza che ordinava loro di effettuare lavori di messa in sicurezza su un tratto di marciapiede di proprietà privata, in seguito allo sprofondamento di una griglia di aerazione che ha causato la caduta di un passante.

Nel ricorso i ricorrenti, ritenendo l'ordinanza illegittima, hanno sostenuto che non erano proprietari del marciapiede e che la responsabilità della manutenzione gravava sul Comune. Hanno inoltre argomentato che il Comune avrebbe dovuto assumere la responsabilità della manutenzione in quanto non proprietari né del marciapiede né dell'area sottostante.

Infatti, i ricorrenti hanno evidenziato che il Comune è l'ente proprietario del marciapiede ai sensi dell'art. 14 del DLGS n. 285/1992, e che quindi la manutenzione ricade su di esso *“(...) il fatto che su un tratto di marciapiede di proprietà pubblica ricada una griglia di aerazione bisognevole di un tempestivo intervento manutentivo non fa scemare l'obbligo di manutenzione immediatamente ricadente sull'amministrazione comunale, quale ente proprietario del marciapiede, ex art. 14, d.lgs. n. 285/1992.”*

Il Tar ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza sindacale, sottolineando che il marciapiede è di proprietà pubblica, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza e la responsabilità della manutenzione del marciapiede ricade sul Comune, in quanto ente proprietario, ai sensi dell'art. 14 del DLGS n. 285/1992.

Questa sentenza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità per la manutenzione di beni pubblici e la corretta applicazione delle ordinanze sindacali. Gli enti pubblici sono chiamati a vigilare e mantenere in sicurezza le aree di loro competenza, evitando di trasferire arbitrariamente tale responsabilità ai privati.